



IGIENE URBANA  
SERVIZIO DI PUBBLICA UT

## INDECAST s.r.l.

Via Gerra, 17 - 46043 - Castiglione delle Stiviere  
(Provincia di Mantova)

P. I.V.A. e C.F. 01304660200

procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 50 del 2016  
in combinato con l'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020  
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016

### **FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI ED AFFINI E SERVIZI CONNESSI PER LE FARMACIE DELLA SOCIETA' INDECAST SRL**

#### **LOTTO 1 (fornitura principale) – LOTTO 2 (fornitura secondaria)**

**CIG LOTTO 1: 877018599B**

**CIG LOTTO 2: 8770247CC4**

### **F.A.Q. (Frequently Asked Questions) su CSA**

**ore 13:00 - venerdì 02 luglio 2021**

#### **Scadenza presentazione delle offerte: ore 12:00, lunedì, 12 luglio 2021**

Prima di presentare un quesito si prega di esaminare le risposte ai quesiti precedenti al fine di accertarsi che la soluzione non sia già disponibile.

La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti la cui risposta è reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle norme vigenti, nel bando o nel disciplinare di gara e la cui definizione non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo.

-----

#### **Quesiti del 01 luglio 2021**

1) con riferimento al quesito 1 del 22/06/2021 e alla vostra risposta si chiede cortesemente di meglio specificare, distinguendo per il Lotto 1 e Lotto 2:

- Totale spese di procedura

€ 5000,00 indicati nel DG art. 23.2.3 (ricomprendono € 1875,00 spese di pubblicazione bando + spese di pubblicazione dell'esito della gara). I costi di pubblicazione esito gara saranno ripartiti proporzionalmente sugli o e aggiudicatari dei due lotti.

- Totale spese di pubblicazione

SOLO LOTTO 1 € 1875 art. 11 CSA

- Totale spese di contratto

AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 1 sosterrà le spese relativamente al contratto del lotto 1 che si è aggiudicato,

lo stesso aggiudicatario avrà la discrezionalità di scelta in merito al professionista/notaio incaricato dell'atto.

AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 sosterrà le spese relativamente al contratto del lotto 2 che si è aggiudicato, lo stesso aggiudicatario avrà la discrezionalità di scelta in merito al professionista/notaio incaricato dell'atto.

Si chiede inoltre la motivazione per la quale le spese di pubblicazione non siano ripartite sugli aggiudicatari dei due lotti, come si ritiene corretto debba essere e come fatto da tutte le stazioni appaltanti.

In considerazione dell'incidenza percentuale sul totale del valore stimato dell'appalto (pari all'85,5% per il lotto 1 e pari al 14,5% per il lotto 2), nonché in considerazione della durata complessiva dell'appalto, si è ritenuto congruo, visto l'importo contenuto delle spese di pubblicazione del bando che ammontano a euro 1.875,00, riversane il costo sull'aggiudicatario del lotto 1.

2) Con riferimento al CSA Parte VI. Art. 19 comma 2 "E' fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere la fornitura anche nei casi di mancato ritardo pagamento da parte dell'amministrazione contraente *per giustificato motivo*, fatto salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge" si chiede di specificare con quale limite di tempo e di importo dobbiamo considerare valida la clausola che pone in capo agli aggiudicatari un rischio di credito non quantificabile con aggravii eccessivi ed incerti.

## RISPOSTA 2

Indecast mediante affidamenti in house providing assegnati dal Comune di Castiglione, gestisce le farmacie comunali ricomprese nei servizi pubblici, per i quali si rimanda alle normative di settore, e più precisamente alle modalità organizzative dei servizi pubblici locali.

Di seguito riteniamo opportuno illustrare il significato del termine "giustificato motivo":

La definizione di giustificato motivo è strettamente legata al concetto di *sopravvenienza*, con la conseguenza che la costruzione del giustificato motivo debba essere identificata con un accadimento futuro rispetto al tempo della conclusione del contratto.

In tale ottica, il giustificato motivo consisterebbe in un fatto successivo alla conclusione del contratto che, nella sostanza, alteri, principalmente nel suo aspetto economico, l'assetto degli interessi dei contraenti così come programmato dal contratto stesso, senza che l'alterazione fosse prevedibile al tempo dell'atto.

Il giustificato motivo è costituito da un comportamento estremamente grave, tale da interrompere ogni legame di fiducia che dovrebbe invece sussistere tra le parti. La «giusta causa» è dunque un evento sopravvenuto, imputabile al dolo (ossia alla malafede) o alla grave colpa (negligenza, imprudenza o imperizia) di una delle due parti, che consente di risolvere ogni rapporto in essere tra le stesse.